



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. XXXX/2022

Il Giudice del lavoro, dott. XXXX XXXX, all'esito dell'udienza del 28/06/2023, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

XXXX XXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dagli Avv.ti **Simona Rotundo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci**, domiciliata telematicamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri procuratori

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.I.: 80185250588), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex art. 417 bis c.p.c.*, dalla dott.ssa XXXXX XXXX, ed elettivamente domiciliata presso l'Ambito Territoriale della provincia di XXXX, sito in XXXX, alla Via XXXXXXX

RESISTENTI

OGGETTO: Retribuzione

Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28 giugno 2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 10.10.2022, la ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero resistente in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche e, più in particolare, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e di aver stipulato, con decorrenza dall'1.9.2022, contratto a tempo indeterminato. Ha evidenziato, inoltre, come per i periodi di lavoro a tempo determinato svolto senza soluzione di continuità didattica negli anni scolastici interessati, non abbia potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1,

comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il Ministero resistente, il quale ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014 nonché la prescrizione delle pretese fatte valere e, nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
4. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda. Al riguardo basta evidenziare come, ai sensi dell'art. 2-ter del D.l. 12 settembre 2014, n. 132, *“Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale”*.
- 4.1. L'eccezione di prescrizione non è fondata.

Ed infatti, posto che il termine quinquennale debba ritenersi decorrere dalla data di cessazione del rapporto a termine, la prescrizione non può dirsi maturata perché la ricorrente ha dimostrato il compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione (vedasi doc. 9 allegato al ricorso introduttivo).

5. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,*

nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “*Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*», il cui articolo 2 individuava i destinatari della suddetta Carta Elettronica nei «*I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova*».

Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “*La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari*”.

- 5.1.** Giova, a tal riguardo evidenziare come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, abbia annullato l'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

A tale esito ermeneutico, più in particolare, il giudice amministrativo è pervenuto considerando come “*è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione*

professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento... Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”. 6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna... ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua”.

5.2. Infine, la compatibilità della disciplina interna appena esaminata con il diritto dell'Unione ed in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 è stata scrutinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale con Ordinanza del 18/5/2022 nella causa C-450-21 ha ritenuto che *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”*.

Più in particolare, secondo la Corte di Giustizia *“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”*.

La Corte, con la stessa pronuncia, ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “*la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine*” e che “*Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)*”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “*il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto*”, in quanto “*ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)*”.

6. Con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come – ad eccezione della natura temporanea del servizio che, al contrario, come esaminato *supra*, non può costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 cit., – la resistente non ha dedotto elementi precisi e concreti idonei a giustificare una disparità di trattamento tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato.
7. Pertanto, deve essere disapplicato l’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l’erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente a percepire l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. Carta elettronica docente.
8. Per contro, non è possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione per la fruizione del beneficio economico in esame impresso dal legislatore *ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.*

9. Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, oltre a non avere natura retributiva, sono indicati al valore nominale *ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016*.
10. La parziale soccombenza reciproca, oltre alla serialità della controversia, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite. Con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

- 1) **dichiara** il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente maturato per XXXXXX XXXXX negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- 2) **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a mettere a disposizione di XXXX XXXXXX la somma complessiva di € 3.000,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge;
- 3) **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già operata la compensazione, in complessivi euro 49,00 per contributo unificato ed euro 600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei procuratori costituiti.

Il giudice del lavoro

XXXXX XXXXX